

# La società tra professionisti alla prova di convenienza

DI **LUCIANO DE ANGELIS**

**S**olo nel caso in cui gli apporti di capitale, da parte del socio investitore, fossero fondamentali potrà essere conveniente costituire una Stp. Diversamente, sembra preferibile optare per una associazione fra professionisti o una società semplice. È quanto pare lecito ritenere a seguito della definitiva emanazione del regolamento sulle società fra professionisti che dai prossimi giorni, con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, potranno concretamente essere costituite. La nuova società fra professionisti riguarda sostanzialmente le professioni tecniche (ingegneri, architetti, geometri, ma anche medici, odontoiatri, geologi, chimici, attuari ecc.) e le professioni economiche (dottori commerciali e consulenti del lavoro),

essendo espressamente esclusi dalle stesse avvocati e notai (si veda pagina a fianco).

La nuova tipologia societaria, che nella presenza del socio investitore ha il suo connotato saliente, potrebbe avere appeal soprattutto nel caso in cui gli investimenti strutturali (in immobili, macchinari, strumenti di ricerca ecc.) siano fondamentali nell'esercizio della professione e molto meno in quelle professioni (per esempio quelle di tipo economico) in cui tali fattori appaiono meno determinanti.

Nel caso di elevati investimenti, in particolare, la limitazione a 1/3 del capitale e del diritto di voto nelle deliberazioni o decisioni dei soci, per i soci investitori, potrebbe essere superata nelle srl con il ricorso a partecipazioni (e utili) degli stessi, ridotte rispetto ai relativi conferimenti (art. 2468 c.c.) e, nelle spa, con l'emissione

di categorie di azioni senza diritto di voto (art. 2351). In questo modo si potrebbe rispettare sia la presenza capitaria degli investitori non oltre il 33% rispetto ai soci professionisti, sia il peso delle loro partecipazioni nelle deliberazioni assembleari (che anche in questo caso deve permettere ai professionisti di poter contare su maggioranze qualificate di 2/3) consentendo la massima valorizzazione dei professionisti e del loro apporto intellettuale nei risultati della società.

Cionondimeno, il regolamento appare estremamente deficitario. Pur adombrando (in linea peraltro con lo studio 41/2012 del consiglio nazionale del notariato) l'ipotesi, ad esempio, che i soci investitori non possano partecipare a più società professionali, il regolamento lascia all'interprete della norma primaria (cioè alla giurisprudenza che an-

drà a determinarsi sul tema) la decisione su tale eventuale incompatibilità.

Nessun chiarimento viene fornito, poi, circa il richiesto esercizio esclusivo dell'attività professionale da parte dei soci. Tale disposizione della legge va intesa nel senso che questi, una volta in società, non potranno più svolgere alcun incarico in via individuale (con un relevantissimo limite ai soci) o semplicemente (come appare preferibile) che la società debba avere quale oggetto esclusivo l'esercizio della (o delle) attività professionali previste nell'oggetto sociale?

Infine, nessuna interpretazione viene fornita in merito al fatto che le stp soggiacciano o meno alla legge fallimentare. Chi scrive propende per la tesi negativa, non foss'altro per la necessità di iscrizione delle stesse a un ordine e per la soggezione al relativo regime disciplinare.

## I principali chiarimenti del regolamento

<b>Requisiti del socio non professionista</b>	Il socio non professionista deve avere gli stessi requisiti di onorabilità degli iscritti all'albo, non aver riportato condanne definitive per pena pari o superiore a due anni di reclusione (salvo riabilitazione), non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari
<b>Avvocati e notai</b>	Restano estranee alla applicazione delle norme sulle stp l'attività forense e l'attività notarile
<b>Albo di iscrizione</b>	Lo statuto può indicare l'attività principale, con iscrizione della società presso un solo albo, o non indicarla. In questo secondo caso la società può optare per una plurima iscrizione a più albi con conseguenti regimi concorrenti
<b>Sostituibilità del professionista</b>	Il professionista scelto dal cliente (o in mancanza designato dalla società e reso noto al cliente) solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti
<b>Responsabilità disciplinare</b>	La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del professionista nel solo caso di violazione deontologica riconlegabile a direttive impartite dalla società